

REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO I - Immobili soggetti all'imposta

Art. 1 - Presupposto di imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli di questo titolo - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 - Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3 - Definizione di area fabbricabile

1. Per area fabbricabile, si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificabile in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
 - a) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo di imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - b) le aree che per caratteristiche di ubicazione, di accessibilità, di sviluppo edilizio già in atto nella zona ed in quelle immediatamente adiacenti, di presenza e di utilizzabilità di collegamenti vari, infrastrutture, servizi pubblici ed altre opere a rete, mostrino attitudine all'edificazione impressa dal proprietario e dalla loro esclusione dallo strumento urbanistico;
 - c) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
 - a) le aree occupate da fabbricati come definiti dall'art. 2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze limitatamente all'area corrispondente alla particella catastale su cui insiste il fabbricato;

b) le aree espressamente assoggettate a vincoli di inedificabilità;

c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4 - Definizione di terreno agricolo

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

CAPO II - Soggetti dell'imposta

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dall'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6 - Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da Comune per gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

CAPO III - Base imponibile

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo capo.

Art. 8 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria D (immobili a destinazione speciale);
- 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.

Art. 9 - Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art. 10 - Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701; con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11 - Base imponibile degli altri fabbricati non iscritti in catasto

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

Art. 12 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 13 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di intervento di recupero edilizio.

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 14 - Base imponibile dei terreni agricoli

1. I terreni agricoli non sono soggetti all'applicazione dell'imposta in quanto questo Comune è stato dichiarato montano (art.7 comma 1 lett. h) D.L.vo 504/92).

CAPO IV - Determinazione delle aliquote e dell'imposta. Riduzioni detrazioni ed esenzioni

Art. 15 -Determinazione delle aliquote.

1. L'aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo diverse disposizioni previste dalla legge.

Art. 16 - Diversificazione tariffaria

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizioni che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dal comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Art. 17 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

Art. 18 - Riduzione per i fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha la facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Art. 19 - Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 20 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperative a proprietà indivisa, adibite a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata) ai fini dell'aliquota ridotta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n.504/92 se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
 - b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;
 - c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini in linea diretta di primo grado, che la utilizzano come prima abitazione adibita a dimora abituale, fatta salva l'applicazione del 3° comma del presente articolo;
 - d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
 - e) le pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi per tali: le autorimesse, il box, il posto auto, le tettoie chiuse ed aperte, il ricovero attrezzi. Non sono considerate pertinenze gli immobili di categoria C2 "magazzini e locali di deposito".
2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, anche mediante dichiarazione sostitutiva.
3. Nel caso delle abitazioni concesse in uso gratuito, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione al Comune.

Art. 21 - Detrazione per abitazione principale

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a lire 500.000, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 22 - Esenzioni

1. Sono esenti da I.C.I. per il periodo dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili destinati esclusivamente all'uso istituzionale posseduti dallo Stato, dagli enti locali, dalle comunità, dalle comunità montane, dai consorzi tra gli enti precedenti, dalle U.S.L., dalle istituzioni sanitarie pubbliche, dalle camere di commercio;
 - b) i fabbricati della categoria E (fabbricati a destinazione particolare);
 - c) i fabbricati con destinazione a usi culturali esenti da Irpef, Irpeg e Ilor (musei, biblioteche, archivi, ecc. aperti al pubblico e denunciati al catasto - art. 5 bis, DPR. 601/1973);
 - d) i fabbricati destinati all'esercizio del culto e quelli di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
 - e) i fabbricati di stati esteri e di organizzazioni internazionali esenti Ilor;
 - f) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali di cui alla L. 05.02.92 n. 104, per il periodo di impiego secondo tali finalità;
 - g) terreni agricoli in quanto il Comune è stato dichiarato area montana (art. 15 L. 27.12.1977 n. 984 - G.U. n. 141 del 14.06.1993);
 - h) ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art.87 comma 1 lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 23 - Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

Art. 24 - Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati parzialmente all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

CAPO V - Dichiarazioni e versamenti

Art. 25 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7, su apposito modulo, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopraindicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117 n. 2 del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condomino per conto dei condomini.

Art. 26 - Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Tuttavia, per gli anni di imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione non sia congiunta), purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto. Gli effetti di cui al punto precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondono perfettamente alla totalità dell'imposta dovuta, vengano ritenuti validi qualora al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

3. Si considerano, inoltre, validi i versamenti dagli eredi a nome del deceduto purché relativi al periodo d'imposta corrispondente ad un massimo di sei mesi successivi al decesso.

Art. 27 - Differimento dei termini e versamenti rateali d'imposta

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da :
 - a) gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta comunale;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati dal regolamento comunale per la concessione di aiuti e sussidi di cui alla legge n. 241/90.

Art. 28 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. S'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Art. 28 bis - Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta e rimborso, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO VI - Norme finali

Art. 29 - Norma di rinvio

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1998 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni.
2. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva e le sanzioni si rinvia agli specifici regolamenti.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 30 - Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, sono attribuiti al personale addetto alla gestione dei tributi compensi incentivanti in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi e progetti obiettivi.
2. L'importo e le modalità di attribuzione di tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo quanto previsto nel C.C.N.L.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato.

Art. 32 - Norma finale

1. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali. In tal caso, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Art.4 della Legge 4.1.1968 n.15

Al Comune di
BRENTA
Ufficio tributi
Via G. Cerini, 2
21030 BRENTA (VA)

OGGETTO: Regolamento imposta comunale sugli immobili art.20.
Richiesta applicazione aliquota agevolata.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in
Brenta Via _____ C.F. _____, in qualità di proprietario/anche
per conto del comproprietario _____ C.F. _____;

Con riferimento all'art.20, 1° comma lett. c) e 3° comma, del regolamento comunale
dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n.26 del 30.06.99

CHIEDE

L'autorizzazione all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'unità immobiliare sotto specificata.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che l'immobile è concesso in uso gratuito al
Sig. _____ (precisare legame di parentela) che la utilizza
come prima abitazione adibita a dimora abituale.

DATI RELATIVI ALL'UNITA' IMMOBILIARE:

Partita _____
Sez. _____
Mappale _____
Subalterno _____
Categoria catastale _____
Classe _____
Rendita catastale _____
Ubicazione dell'immobile: Via _____

In fede

IL DICHIARANTE

N.B.: Allegare fotocopia della carta d'identità e codice fiscale